



## STATUTO

**“ADASM -FISM PROVINCIA di LECCO e di SONDRIO ETS”.**

**Codice fiscale 92034330131**

**Approvato 27 novembre 2025**

### **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI -**

#### **Art. 1 COSTITUZIONE**

In data 22 gennaio 1999 è stata costituita, per iniziativa di alcuni cittadini, l'associazione “ADASM – PROVINCIA DI LECCO” con lo scopo di promuovere la fondazione e costituzione di scuole materne o sezioni di pre-scuola nella provincia di Lecco, di rappresentarle nei rapporti con le Autorità, valorizzando il contributo dato da questi enti nel campo dell'educazione e dell'assistenza alle famiglie, di sostenerle nella loro missione civile e pastorale a servizio delle comunità locali, orientata all'educazione integrale della personalità del bambino, in una visione cristiana dell'uomo, del mondo e della vita.

In data 26/05/2006, l'Assemblea straordinaria di “ADASM – PROVINCIA DI LECCO” ha deliberato la modifica della denominazione dell'Ente in “ADASM – FISM PROVINCIA DI LECCO” (Federazione Italiana Scuole Materne).

Con il presente statuto (d'ora in avanti lo “Statuto”) “ADASM – FISM PROVINCIA DI LECCO” modifica la sua denominazione in “ADASM -FISM PROVINCIA di LECCO e di SONDRIO ETS” (d'ora in avanti la “Associazione”) avendo esteso il suo campo di operatività anche agli Enti aventi sede nella provincia di Sondrio che potranno, nel rispetto delle norme di cui al presente Statuto, aderire ad essa.

La “ADASM - FISM PROVINCIA di LECCO e di SONDRIO ETS” è un'associazione senza personalità giuridica, apartitica, apolitica, senza scopo di lucro e intende operare nel pieno rispetto dei diritti inviolabili della persona e delle pari opportunità tra uomini e donne.

#### **Art.1.1 Ente del Terzo settore**

Lo Statuto è stato adeguato alle norme del D. lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), con assunzione, alla data di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, della qualifica di Ente del Terzo Settore, contestualmente modificando la denominazione in “ADASM -FISM PROVINCIA di LECCO e di SONDRIO ETS”.

L'Associazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo “ETS” o l'indicazione di “Ente del Terzo Settore”.

L'inserimento nella denominazione dell'acronimo ETS e l'utilizzo dello stesso o dell'indicazione di "Ente del Terzo Settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sopsensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

### ***Art. 1.2 Sede, durata e ambito territoriale dell'attività***

L'Associazione ha sede legale nel comune di Pescate (LC).

Il trasferimento dell'indirizzo della sede dell'Associazione all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, essendo sufficiente soltanto una delibera del Consiglio di Amministrazione, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti a cura dell'Organo Amministrativo. L'Associazione ha durata illimitata ed esaurisce le proprie attività nell'ambito della Regione Lombardia.

### **Art. 2. FINALITA' E ATTIVITA'**

L'Associazione è un ente di diritto privato, di ispirazione cristiana, senza fini di lucro, neanche indiretto, che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione promuove l'educazione integrale della personalità dei bambini e delle bambine, in modo adeguato alle esigenze pedagogiche ed in una logica di scuola inclusiva, in una visione cristiana della vita, in armonia con l'opera delle famiglie e della comunità ecclesiale.

L'Associazione intende perseguire le proprie finalità mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale indirizzate all'educazione nei seguenti settori e ambiti di attività:

**a) educazione, istruzione e formazione professionale nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educative (art.5 lett. d d.lgs. 117/2017)** quali, a mero titolo esemplificativo:

- attività e servizi per la qualificazione e la formazione permanente dei docenti, degli educatori, dei coordinatori pedagogici, dei gestori e amministratori e degli operatori della scuola dell'infanzia e dei servizi socioeducativi per l'infanzia, mediante iniziative di studio, di aggiornamento e di coordinamento;
- attività di innovazione, sperimentazione e ricerca anche mediante accordi con le Università e con altre istituzioni culturali;
- iniziative e servizi di coordinamento pedagogico;
- servizi di documentazione dell'attività educativa e pedagogica svolta dalle scuole dell'infanzia e dai servizi ai bambini da 0 a 6 anni;
- promozione di iniziative e servizi con finalità educative, di socializzazione e formazione, rivolte alle bambine e ai bambini;

- iniziative per la costituzione di nuove scuole dell'infanzia e dei servizi educativi da 0 a 6 anni, nonché di reti di scuole ed ogni altra iniziativa volta a migliorare o implementare l'offerta educativa sul territorio;
- interventi e servizi socioeducativi e sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e delle leggi regionali di settore, in favore delle bambine e dei bambini di età compresa tra gli zero e i sei anni e a sostegno delle famiglie e della genitorialità (D. lgs 117/2017, Art. 5 lettera a);
- iniziative educative finalizzate a promuovere la cultura della solidarietà e del dono;
- iniziative volte a garantire il diritto allo studio e all'istruzione;
- iniziative volte a favorire sul territorio forme di coordinamento e di collaborazione per la efficiente gestione economica e organizzativa delle scuole e dei servizi socioeducativi, per incrementare la loro qualità pedagogica e formativa e la loro originalità valoriale nella vita della comunità;
- attività finalizzate a promuovere iniziative e servizi di assistenza pedagogica, didattica, giuridica ed amministrativa per le scuole dell'infanzia e i servizi socioeducativi per bambini da 0 a 6 anni;
- attività di affiancamento, sostegno e rappresentanza degli associati nei rapporti con le istituzioni civili e religiose.

**b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse le attività anche editoriali, di promozione e diffusione delle attività di interesse generale svolte dall'Associazione (art.5 lett. i d.lgs. 117/2017) quali, a mero titolo esemplificativo:**

- ricerche, studi, incontri, convegni in ambito pedagogico e educativo;
- iniziative e servizi di documentazione in ambito pedagogico e educativo;
- attività culturali per promuovere la libertà di educazione, la responsabilità educativa della famiglia ed il pluralismo scolastico e educativo;
- iniziative di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul valore del servizio educativo reso alla comunità dagli enti associati;
- promuovere adeguate iniziative per l'adozione, da parte delle competenti istituzioni, di provvedimenti legislativi e amministrativi necessari per assicurare il giusto riconoscimento della funzione pubblica svolta dalle scuole dell'infanzia paritarie e dai servizi socioeducativi per bambini da 0 a 6 anni.

**c) formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto alla povertà educativa, (art.5 lett. l d.lgs. 117/2017) quali, a mero titolo esemplificativo:**

- gestione di servizi e iniziative di aiuto allo studio;
- attività finalizzate a sostenere l'offerta di servizi extrascolastici nel territorio;

- iniziative di solidaristiche a favore di minori e nuclei familiari in difficoltà.

**d) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (art.5 lett. m d.lgs. 117/2017)** quali, a mero titolo esemplificativo:

- attività di supporto e coordinamento dell'attività didattica e della formazione degli insegnanti e del personale educativo ed ausiliario;

- attività di consulenza tecnica, giuridica ed amministrativa con supporto alla direzione ed amministrazione degli enti associati che ne faranno richiesta.

**e) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art.5 lett. v d.lgs. 117/2017)** quali, a mero titolo esemplificativo:

- promozione e organizzazione di iniziative per il servizio civile;

- iniziative e progetti volti a favorire l'incontro tra i giovani e le realtà educative.

Per perseguire i fini e gli scopi di cui sopra, l'Associazione si avvale di uffici di coordinamento e di consulenza tecnica, giuridica e amministrativa presso i quali, se del caso, funzionerà la direzione e l'amministrazione degli enti associati che ne faranno richiesta.

#### ***Art. 2.1 Adesione a reti e collaborazioni***

L'Associazione, per il perseguimento delle proprie attività, può avvalersi, ai sensi della normativa applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

L'Associazione aderisce alla Federazione Italiana Scuole Materne (F.I.S.M. Nazionale) e alla F.I.S.M. Regionale della Lombardia. L'Associazione può inoltre aderire, in rappresentanza degli enti associati, fatta salva la propria autonomia statutaria, amministrativa e patrimoniale, a quelle associazioni, società ed enti a livello locale, interprovinciale, regionale, nazionale e internazionale che perseguono scopi analoghi o che favoriscano la migliore realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Può altresì realizzare forme di collaborazione, anche in regime convenzionale, con altri enti, pubblici e privati, che perseguono i medesimi scopi, valori e finalità educative e sociali, individuando modalità e strumenti a ciò idonei.

#### ***Art. 2.2 Attività diverse***

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente art. 2. purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alla disciplina degli Enti del Terzo Settore. A tal fine è demandata al Consiglio di Amministrazione l'individuazione delle singole attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.

#### ***Art. 2.3 Raccolta fondi***

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale di cui al precedente art. 2, anche in forma organizzata e continuativa, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva o anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico (d. lgs. 117/2017, Art. 7).

### **Art. 3. I VOLONTARI**

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari operano in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, nel rispetto dei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 117/2017.

I volontari sono iscritti in un apposito registro.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 4. IL PATRIMONIO E I MEZZI FINANZIARI**

Il Patrimonio dell'Associazione si compone del fondo di dotazione e delle riserve.

Detto patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili, eventualmente costituiti in amministrazioni separate, secondo la volontà dei donatori, ed acquisti destinati dal Consiglio di Amministrazione all'incremento patrimoniale.

L'Associazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri

componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### ***Art.4.1 Le Risorse***

L'Associazione provvede al perseguimento dei propri scopi e attività attraverso:

- le quote associative determinate annualmente dal Consiglio di Amministrazione;
- entrate patrimoniali;
- entrate derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale;
- entrate derivanti dallo svolgimento delle attività secondarie e strumentali;
- i contributi di Enti privati ed Enti pubblici, derivanti anche da attività di accreditamento o convenzionamento o coprogettazione;
- le erogazioni liberali, donazioni, lasciti testamentari, da soggetti pubblici o privati, non espressamente destinati a incremento del patrimonio;
- proventi da attività di raccolta fondi;
- ogni altro provento, ivi compresi prestiti e mutui, non destinato ad aumentare il patrimonio e ogni altra entrata compatibile con la natura di ente del terzo settore non commerciale nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 79 del d. lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

#### **Art. 5 GLI ASSOCIATI**

Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi "Associati/o") i soggetti giuridici senza scopo di lucro che gestiscono scuole dell'infanzia e/o servizi socioeducativi, nonché associazioni, società ed enti le cui attività o servizi siano rivolti al settore prescolare, scolastico e culturale in genere, che ne facciano richiesta e che diano pieno affidamento per l'attuazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente statuto condividendone i principi educativi ispirati alla visione cristiana della vita e della libertà di educazione.

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto giuridico, dovrà contenere la dichiarazione di riconoscere e condividere i principi fondativi dell'Associazione nonché di conoscere e accettare integralmente lo Statuto e gli eventuali regolamenti dell'Associazione e di FISM Nazionale e Regionale.

L'adesione alla ADASM -FISM PROVINCIA di LECCO e di SONDRIO ETS comporta l'adesione anche alla FISM Nazionale e Regionale.

L'Associazione garantisce agli associati la loro autonomia statutaria e amministrativa.

#### ***Art.5.1 Ammissione. Diritti e doveri. Recesso. Cessazione.***

Sono associati coloro che, avendo sottoscritta la domanda di ammissione all'associazione e avendo acquisito tale qualifica a seguito di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, versano la

quota associativa annuale di importo corrispondente a quello che sarà, di anno in anno, stabilito dal Consiglio stesso.

Le quote associative non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili e la qualità di associato, con i relativi diritti e doveri, non è trasferibile. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il Consiglio di Amministrazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla domanda, delibera sulla richiesta di ammissione, secondo criteri non discriminatori e in ogni caso coerenti con l'identità e le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta, e ne dà immediata comunicazione all'interessato. Qualora la domanda di ammissione sia rigettata la delibera deve essere motivata. Avverso la decisione di rigetto dell'ammissione l'interessato può chiedere, entro 30 (trenta) giorni dalla sua comunicazione, che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea degli associati in occasione della successiva convocazione.

La deliberazione di ammissione è annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro degli associati.

L'ente associato è rappresentato dal legale rappresentante pro tempore o da un suo delegato.

La qualifica di associati non dà diritti o vantaggi di carattere economico trattandosi di associazione del Terzo Settore, senza fini di lucro, e nemmeno crea diritti di comproprietà, uso od altri diritti reali riguardante i beni dell'Associazione stessa.

La qualità di associato si perde per recesso, espulsione o estinzione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ha effetto allo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. L'associato recedente è tenuto a pagare l'intera quota associativa relativa all'anno corrente al momento del recesso.

L'espulsione di un associato è deliberata, con voto segreto, dal Consiglio di Amministrazione e ratificata dall'assemblea quando ricorrono gravissimi, comprovati motivi di ordine morale e disciplinare o per aver contravvenuto agli impegni assunti con l'adesione allo Statuto, allo Statuto Fism Nazionale e Regionale e ai regolamenti dell'Associazione. In questo caso il Presidente dell'Ente contesta l'addebito all'associato per iscritto entro 30 (trenta) giorni dalla data di conoscenza del fatto addebitato; l'associato interessato è tenuto a riscontrare le contestazioni e a presentare le proprie eventuali giustificazioni entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione. Il Consiglio di Amministrazione adotta il provvedimento entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle giustificazioni ove presentate dall'interessato. Qualora l'associato non presenti nulla il Consiglio delibera, comunque, sull'espulsione. Se il Consiglio di Amministrazione non adotta alcun provvedimento entro tale ultimo termine, il procedimento disciplinare decade ad ogni effetto.

7

Contro il provvedimento di espulsione l'ente interessato può proporre ricorso al collegio dei Probiviri. L'apertura di qualsiasi procedimento di esclusione per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata o via PEC.

## **CAPO II - GLI ORGANI -**

### **Art. 6. GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Probiviri;
- l'Organo di Controllo e il revisore legale (se e in quanto sussistano i presupposti di legge per la loro nomina o qualora la nomina sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).

Tutte le cariche sono gratuite, fatta eccezione per i componenti dell'Organo di Controllo e il revisore, ove previsti. Fermo restando il diritto al rimborso alle spese sostenute per lo svolgimento dell'ufficio, per tutte le cariche sociali può essere riconosciuto un compenso ai membri del Consiglio di Amministrazione che siano incaricati di svolgere specifiche attività, purché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D. lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Non possono far parte degli organi elettivi dell'Associazione le persone fisiche che ricoprono cariche di vertice in organizzazioni politiche e i dipendenti dell'Associazione e, se la causa di ineleggibilità subentra nel corso del mandato, l'interessato decade dalla carica associativa.

### **Art. 7. L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI. Composizione, convocazione e validità**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli enti associati, in persona del legale rappresentante o suo delegato, nonché dai membri del Consiglio di Amministrazione.

Per la validità delle adunanze, in prima convocazione, occorre l'intervento di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega. In seconda convocazione le adunanze sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.

Per le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto, l'estinzione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, nonché per quelle concernenti la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione si rimanda a quanto stabilito dagli artt. 17 e 18.

Le modalità di convocazione, di partecipazione e di svolgimento dell'Assemblea sono disciplinate dall'apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Le Assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria dei soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione, per il tramite del Presidente, ai sensi dell'art. 20 del Codice Civile, almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio d'esercizio. Inoltre, è convocata, in via straordinaria, quando se ne ravvisi la necessità, l'urgenza o su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci. La richiesta deve indicare l'argomento o gli argomenti da porre in discussione.

La convocazione dell'Assemblea deve contenere l'ordine del giorno, l'ora ed il luogo dell'assemblea. L'invito, firmato dal Presidente, dovrà essere inviato, anche in via telematica, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza e non meno di 24 ore prima in caso di convocazione d'urgenza.

È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti; che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione; che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali requisiti, la riunione dell'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario. Apposito regolamento stabilirà le modalità di partecipazione e di espressione del voto.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno 30 giorni nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto in assemblea e può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

#### ***Art. 7.1 Diritti e doveri degli Associati***

Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee, personalmente o rilasciandone delega ad altro associato (ferma l'applicabilità dell'art. 2372 co.4 c.c. come richiamata dall'art. 24 co.3 CTS);
- eleggere le cariche sociali e candidarsi ad esse in occasione del loro rinnovo;
- conoscere i programmi dell'Associazione e partecipare alle attività promosse dalla stessa;
- concorrere alla formazione e alla realizzazione degli scopi dell'Associazione nei modi determinati dagli organi dell'Associazione medesima;

- essere informati sulle attività dell'Associazione e prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali a norma dello Statuto.

Tutti gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e quello di FISM Nazionale nonché gli eventuali Regolamenti interni, e di conformarsi alle delibere degli Organi sociali competenti e di osservare tutta la normativa associativa;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- tenere una condotta che non contrasti con i principi che caratterizzano l'Associazione e che non crei pregiudizi alla stessa o alla sua attività e di non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
- collaborare con gli organi associativi, impegnandosi nell'interesse comune a contribuire al perseguimento delle finalità dell'Associazione e dei suoi programmi e attività.

#### ***Art. 7.2 Attribuzioni dell'Assemblea***

L'assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto, in particolare:

- a) nomina e revoca il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che è anche Presidente dell'Assemblea, e i membri del Consiglio nonché l'Organo di Controllo ove previsto per legge o ritenuto opportuno per l'Assemblea;
- b) nomina e revoca, quando ricorrano le condizioni di legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, funzione che può essere affidata anche all'Organo di controllo;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera in merito alle eventuali domande di ammissione rigettate dal Consiglio di Amministrazione;
- e) approva il bilancio d'esercizio secondo le disposizioni della vigente normativa in materia;
- f) approva il programma di attività con il bilancio preventivo;
- g) approva il bilancio sociale, quando obbligatorio, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti o quando si ritiene comunque opportuno adottarlo;
- h) approva i regolamenti generali dell'Associazione (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda al Consiglio di Amministrazione) compreso quello dei lavori assembleari;
- i) delibera la costituzione e/o l'appartenenza a reti associative, organizzazioni di categoria, forme di collaborazione con altri enti gestori di scuole paritarie e servizi socioeducativi, su proposta del Consiglio di Amministrazione;

l) ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio di Amministrazione per motivi di urgenza;

m) delibera le modifiche statutarie, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, con le maggioranze qualificate previste dallo Statuto;

n) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza e su quelli che il Consiglio di Amministrazione ritiene di sottoporre.

Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In mancanza di entrambe, presiede l'Assemblea un membro del Consiglio di Amministrazione delegato dal Consiglio stesso.

#### **Art. 8. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. Composizione e Durata.**

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e si riunisce di norma almeno due volte all'anno.

È composto da un numero di 9 membri di cui 6 (sei) eletti dall'Assemblea degli Associati tra le persone fisiche indicate dagli enti giuridici associati aventi sede nella provincia di Lecco e 3 (tre) eletti dall'Assemblea degli Associati tra le persone fisiche indicate dagli enti giuridici associati aventi sede nella provincia di Sondrio.

L'Assemblea degli associati elegge, all'interno dei membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente dell'Associazione.

Il Presidente convoca il nuovo Consiglio di Amministrazione per il suo formale insediamento entro 20 giorni dalla data dell'Assemblea elettiva.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 anni e possono essere rieletti. Novanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, il Presidente deve richiedere agli associati i nominativi dei candidati per l'elezione. Il Consiglio di Amministrazione scaduto resta in carica fino all'insediamento di quello nuovo nei limiti e con i poteri previsti dalle disposizioni delle leggi vigenti.

#### ***Art.8.1 Cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza, dimissioni, cessazione dalla carica***

Fermo restando le cause di ineleggibilità di cui al precedente art. 6, non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovano in condizione di incompatibilità secondo la vigente legislazione ed ancora chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile. Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica

L'assenza di cause di ineleggibilità dei suoi componenti. Ove dette cause siano sorte e accertate successivamente, il Consiglio di Amministrazione dichiara la decadenza del consigliere interessato.

I membri del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre volte consecutive alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.

Le dimissioni di un membro del Consiglio devono essere iscritte dal Presidente tra gli argomenti all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, alla data della comunicazione di queste. In egual modo si procede in caso di morte o impedimento permanente all'esercizio delle funzioni.

Il consigliere dichiarato decaduto, dimessosi o cessato dalla carica per qualsiasi altra causa, è sostituito dal primo dei non eletti tra i candidati indicati dagli associati aventi sede nella stessa provincia riferibile al consigliere da sostituire.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio di Amministrazione non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se cessa dalla carica più della metà del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio si scioglie e il Presidente convoca l'Assemblea degli Associati per l'elezione dei membri. Nelle more il Presidente provvederà alla ordinaria amministrazione dell'Associazione.

I membri in sostituzione rimangono in carica fino alla fine del mandato dell'intero Consiglio di Amministrazione.

La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 del CTS.

Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio di Amministrazione si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

#### **Art. 8.2 Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.**

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, ad esclusione di quelli che il presente statuto e la legge riservano alla competenza dell'Assemblea degli Associati. In particolare, il Consiglio adempie ai seguenti compiti:

- a) elegge al suo interno uno o due vicepresidenti;
- b) fatte salve le competenze dell'Assemblea, delibera i regolamenti relativi al proprio funzionamento, quelli attuativi dello Statuto e quelli relativi alle attività che l'Associazione svolge;
- c) promuove e realizza le attività istituzionali approvate dall'Assemblea degli Associati;
- d) delibera l'ammissione di nuovi associati nonché in merito all'esclusione o alla declaratoria di decadenza degli associati, nei casi e con le modalità di cui allo Statuto;
- e) stabilisce le quote associative annue, anche in entità e modi di corresponsione differenziati tenuto conto della categoria degli enti associati, della loro attività nonché di specifiche iniziative promosse dall'Associazione nell'interesse di quell'Ente, dandone in ogni caso motivazione;

- f) redige il bilancio di esercizio (o consuntivo) e il bilancio sociale, se previsto, da sottoporre all'Assemblea;
  - g) istituisce e nomina i componenti delle eventuali Commissioni;
  - h) nomina e revoca i rappresentanti dell'Ente nelle società, associazioni, organismi civili ed ecclesiali nei quali l'Associazione è presente, stabilendo i principi di partecipazione;
  - i) individua le attività diverse di cui all'art. 2.2 dello Statuto, aventi natura secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti di legge, nonché attività di raccolta fondi;
  - l) delibera le convenzioni con Enti pubblici e privati;
  - m) predispone il programma di attività annuale da sottoporre all'Assemblea degli associati;
  - n) delibera sui contratti di locazione, forniture e somministrazioni, affidamento lavori;
  - o) delibera sull'acquisto e alienazione di titoli e beni mobili, nonché sull'accettazione di donazioni, eredità, legati;
  - p) delibera l'acquisto e l'alienazione di beni immobili patrimoniali, alle condizioni di cui all'art. 17, co. 2 del decreto legislativo 207/2001, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti in carica del Consiglio stesso;
  - q) propone all'assemblea degli associati la costituzione e/o l'appartenenza a reti associative, organizzazioni di categoria, forme di collaborazione, anche associative, con altri enti gestori di scuole paritarie e servizi socioeducativi;
  - r) propone le regole per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale e per l'elezione diretta del Presidente dell'ente da sottoporre all'Assemblea;
  - s) adempie a tutte le funzioni attribuite al Consiglio di Amministrazione dalle leggi e dai regolamenti e delibera su tutti gli atti che interessano l'Associazione (D. Lgs. 117/2017, Artt. 25 e 26).
  - t) assume, sospende, licenzia il personale, in conformità alle disposizioni previste dal C.C.N.L. e dalle norme vigenti che regolano il rapporto di lavoro;
  - u) nomina, ove ritenuto necessario, il Segretario, anche scelto al di fuori dei membri del Consiglio di Amministrazione, e ne determina, ove occorra e sia consentito, il compenso annuale;
- Il Consiglio di Amministrazione può conferire eventuali deleghe di specifiche funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti del Consiglio di Amministrazione, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

### **Art.8.3 Convocazione e validità delle riunioni**

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente e si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno. L'invito, firmato dal Presidente, e contenete l'ordine del giorno, dovrà essere inviato, anche in via telematica, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza e non meno di 24 ore prima in caso di convocazione d'urgenza.

Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione possono invitare alle adunanze del Consiglio anche persone che siano utili alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, le persone invitate non hanno diritto di voto.

Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, essere convocato su richiesta del Presidente o di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso. La richiesta deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio siano svolte per teleconferenza o video conferenza, alle condizioni e con le modalità previste per l'Assemblea dall'art. 7 dello Statuto.

Le sedute sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni, ad eccezione di quelle relative al precedente art. 8 lett. p), sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le votazioni avvengono per appello nominale ovvero, in caso di questioni concernenti persone, con voto segreto.

Il verbale delle adunanze del Consiglio viene redatto dal Segretario e, in mancanza, dal Consigliere incaricato dal Consiglio stesso a fungere da segretario.

Il verbale, approvato dal Consiglio, deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale una sintesi delle dichiarazioni o riserve espresse nella discussione a giustificazione del suo voto.

## **Art. 9 IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea degli associati, dura in carica tre anni e non può ricoprire l'incarico per più di quattro mandati consecutivi.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed esercita tutte le funzioni che gli sono conferite dalle leggi e dal presente Statuto. Al Presidente spetta la firma degli atti che impegnano l'Associazione nei confronti di terzi.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione nonché l'Assemblea degli Associati e cura l'esecuzione delle delibere assunte. Esercita le funzioni di ordinaria amministrazione a lui delegate dal Consiglio di Amministrazione in sede di sua nomina e dirige, coordina e controlla le attività, il personale e i collaboratori dell'Associazione.

Nei casi di necessità e urgenza il Presidente può adottare provvedimenti attinenti all'ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica, nella successiva adunanza del Consiglio stesso.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vicepresidente, eletto dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta; in caso di contemporanea assenza, il membro più anziano di nomina e, a parità di anzianità di nomina, il più anziano d'età.

In caso di cessazione per dimissioni o altre cause, il Vicepresidente, che lo sostituirà nelle more, convocherà tempestivamente l'Assemblea degli Associati per la nuova elezione; il nuovo Presidente così eletto durerà in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica.

#### **Art. 10. IL SEGRETARIO**

Ove nominato dal Consiglio di Amministrazione, il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie e opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

Redige i verbali delle sessioni del Consiglio, cura la corrispondenza ed è responsabile della regolare tenuta di tutti i registri e gli atti dell'Associazione.

Cura le entrate e le uscite dell'Associazione, provvede e conserva i libri d'ufficio, riscuote i contributi ordinari e straordinari e ogni provento; provvede al pagamento di tutte le spese relative alla gestione ordinaria dell'Associazione e tiene l'inventario dei beni.

#### **Art. 11. IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio dei Probiviri è l'organo che controlla il rispetto delle norme dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione.

È costituito da n. 2 (due) membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche indicate dagli enti giuridici associati.

Anche per i probiviri valgono le cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza, previste nel presente Statuto per i membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica 3 anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Il membro del Collegio dichiarato decaduto, dimessosi o cessato dalla carica per qualsiasi altra causa, è sostituito dal primo dei non eletti.

Compiti del Collegio sono:

- a) Deliberare *ex bono et equo* in merito a controversie tra i soci, gli aspiranti soci o tra i soci e l'Associazione nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità;
- b) Relaziona l'Assemblea, ove lo ritenga necessario o opportuno, sul rispetto dello Statuto e dei Regolamenti da parte degli altri organi sociali;

- c) Propone al Consiglio di Amministrazione l'espulsione o la decadenza degli associati per violazione delle norme del presente Statuto e degli eventuali regolamenti dell'Associazione oltre che dello Statuto FISM Nazionale.

## **Art. 12. ORGANO DI CONTROLLO**

L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge; rimane in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e può essere rieletto.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti, nel caso di organo monocratico, devono essere posseduti dalla persona nominata.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Qualora attribuito dal Consiglio di Amministrazione, l'Organo di Controllo può esercitare altresì il controllo sull'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, svolgendo le funzioni dell'organismo di vigilanza.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e può procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I componenti dell'Organo di Controllo partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

5. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31, e sue integrazioni o modifiche, del D.lgs. 117/2017 la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti all'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritta nell'apposito registro.

## **ART. 13 I CONSULENTI ECCLESIASTICI**

Partecipano alla vita dell'associazione due Consulenti Ecclesiastici nominati, in ragione di uno per ciascuno, dalle diocesi di Lecco e di Como. A loro è affidato il compito di adoperarsi affinché le attività dell'Associazione siano animate da spirito cristiano.

I Consulenti sollecitano e promuovono, in collaborazione anche con gli uffici diocesani, l'inclusione e la valorizzazione delle scuole dell'infanzia e dei servizi socioeducativi nella pastorale parrocchiale e nelle attività dell'Ufficio diocesano della Scuola e dell'Educazione.

I Consulenti Ecclesiastici partecipano alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea senza diritto di voto.

#### **Art. 14. COMMISSIONI**

Il Consiglio di Amministrazione può costituire Commissioni o gruppi di lavoro composta da Consiglieri e da persone esterne esperte nei settori interessati, con compiti di studio, approfondimento e elaborazione di progetti, programmi e attività su temi di particolare rilevanza e/o di specifico interesse per gli associati.

Il Consiglio regola le attività e l'organizzazione delle commissioni

Le Commissioni sono preferibilmente coordinate e dirette da un componente del Consiglio di Amministrazione o da soggetto incaricato dal Consiglio stesso.

L'Associazione assicura alle Commissioni ogni supporto necessario per il loro buon funzionamento.

### **CAPO III - BILANCIO - LIBRI SOCIALI - MODIFICHE DELLO STATUTO - SCIoglimento. NORME DI RINVIO.**

#### **Art. 15. BILANCIO DI ESERCIZIO**

L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, in conformità all'art. 13 del Codice del Terzo settore e alle disposizioni ministeriali in materia. Nel caso in cui i ricavi, rendite e proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a quanto previsto dal d. lgs 117/2017 e sue integrazioni e/o modifiche, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma di rendiconto di cassa. Al bilancio è allegata anche la relazione dell'Organo di Controllo.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 2.2 del presente statuto nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio.



Il bilancio d'esercizio è approvato dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, termine prorogabile fino a 180 giorni quando specifiche esigenze lo rendano necessario e depositato presso il Registro unico del terzo settore.

L'Associazione, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, redige il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da depositarsi presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e da pubblicarsi sul sito Internet istituzionale.

Nel Bilancio sociale si dà atto del rispetto dei requisiti di cui all'art. 16 del D.lgs. 117/2017 sul trattamento economico dei lavoratori nonché degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Pur in mancanza delle condizioni di obbligatorietà previsti dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017, il Consiglio di amministrazione può deliberare di provvedere alla sua redazione.

#### **Art. 16. I LIBRI SOCIALI**

L'Associazione, oltre ai registri obbligatori previsti dalle norme contabili fiscali, deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Controllo, e degli eventuali altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari.

Gli associati, se in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di esaminare i libri sociali. A tal fine l'associato interessato ad esaminare i libri sociali dovrà presentare richiesta scritta al Presidente che, entro 10 giorni dal ricevimento, dovrà provvedere. La consultazione dovrà avvenire presso la sede dell'Associazione. I libri sociali non potranno essere asportati né estratta copia degli stessi.

#### **Art. 17. MODIFICHE STATUTARIE**

Le modifiche del presente Statuto, proposte dal Consiglio di Amministrazione, dovranno essere deliberate dall'assemblea straordinaria con la presenza, in prima convocazione dei due terzi degli associati e, in seconda convocazione, di almeno due quinti. Le modifiche sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le delibere di fusione, scissione e trasformazione dell'Associazione sono equiparate a quelle comportanti modifiche statutarie anche per quanto riguarda le maggioranze.

### **Art. 18. SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. La proposta di scioglimento può essere fatta o dal Consiglio di Amministrazione in carica e non scaduto o da un terzo degli enti associati.

Con la medesima deliberazione, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e stabilirà la devoluzione del patrimonio residuo dell'Associazione, che potrà essere devoluto, previo parere dell'Ufficio territorialmente competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra associazione FISM che abbia conseguito la qualifica di ETS o ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea avente analoghe finalità. Nel caso l'Assemblea degli Associati non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà e devolgerlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.lgs. 117/2017.

### **Art. 19. NORMA DI RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e, in particolare, la Legge 5 giugno 2016, n. 106 e il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili con la disciplina degli Enti del Terzo Settore, le norme del Codice Civile in materia di persone giuridiche e associazioni

*Casa R*

  
La Funzionaria  
Maria Vincenza CARPENTIERI  
Firma su delega del Diretto